

COMUNE DI CAVEDINE

STATUTO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dd. 26 Aprile 94

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.49 dd. 21 Settembre 94

Approvato dalla Giunta Provinciale in seduta del 13 Ottobre 94

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione di data 26 Maggio 95 n. 21

Modificato con deliberazioni n. 20 dd. 29 Marzo 96, n. 27 dd. 14 Maggio 96 e n. 37

dd. 13 Giugno 96

Approvato dalla Giunta Provinciale in seduta del 5 Luglio 96

Publicato sul Bollettino Ufficiale della Regione di data 20 Settembre 96 n. 38

e sul Bollettino Ufficiale della Regione di data 21 Gennaio 97 n. 3

capo I - finalità

art. 1. AUTONOMIA COMUNALE

1. Il Comune di Cavedine è ente autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo sociale, civile, etico, economico, perseguendo valori di giustizia, di progresso e di democrazia.
2. Esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dalla legge ad altri Enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente Statuto.
- 3: Svolge la propria attività nell'ambito e nel rispetto degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi della Provincia Autonoma di Trento, della Regione Trentino-Alto Adige, dello Stato Italiano e della Comunità Europea.

art. 2. TERRITORIO, AMBIENTE, STEMMMA

1. Sono elementi costitutivi del Comune: il territorio, la comunità e lo statuto.
Il territorio è geograficamente diviso in Cavedine, Stravino, Brusino, Vigo Cavedine e Monti di Cavedine.

2. La Sede del Comune è sita in Cavedine, via 25 Aprile n. 26.
- 3: Lo stemma del Comune di Cavedine raffigura una mano che stringe 5 spighe d'oro che rappresentano storicamente le frazioni comunali di Laguna-Mustè, Stravino, Brusino e Vigo Cavedine. Lo sfondo dello stemma è di tre strisce trasversali di colore rosso, blu e argento.
Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone, nonché la loro riproduzione, vengono decise dalla Giunta comunale.

art. 3. STATUTO

1. Il Comune determina il proprio ordinamento con lo Statuto nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati dalle leggi regionali sull'Ordinamento dei Comuni. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2. Il procedimento per le modifiche allo Statuto è previsto dall'art. 3 della L.R. 1/1993. Prima di procedere ad eventuali modifiche, il Consiglio comunale può stabilire idonee forme di consultazione popolare.

art. 4. PRINCIPI DELLO STATUTO

Il Comune:

1. - orienta la propria azione per l'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica. Ispira la propria azione al principio della solidarietà, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. - rende effettiva la partecipazione all'azione politica ed amministrativa, garantendo e valorizzando il diritto di concorrere allo svolgimento ed al controllo delle attività da parte dei cittadini, delle formazioni sociali, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, di ogni espressione della comunità locale.
3. - promuove la tutela della vita umana in tutta la sua estensione, della persona e della famiglia con particolare riguardo ai soggetti più deboli. Promuove la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno ai genitori nel curare ed educare i figli anche tramite i servizi sociali, educativi e formativi.
4. - sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie. Promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di formazione, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendano a fare del Comune una terra di pace.
5. - attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi, al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere. Promuove e sostiene iniziative a favore degli emigrati locali in altre Nazioni.
6. - concorre, nell'ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell'ambiente naturale al fine di assicurare, nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future.
7. - promuove l'equilibrato assetto del territorio. Valorizza lo sviluppo economico e sociale in modo coerente e compatibile con la vocazione territoriale della comunità. Favorisce la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale.
8. - sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
9. - riconosce il diritto d'uso civico delle Frazioni, e in particolare, il ruolo e le funzioni della Amministrazione Separata degli Usi Civici Laguna-Mustè.

10. - è al servizio della persona, del cittadino e della famiglia. A tal fine, promuove il godimento dei servizi sociali con particolare riguardo alla salute, alla sicurezza, all'abitazione, alla formazione, all'istruzione, alla cultura, alla pratica sportiva ed a tutto ciò che concorre a tutelare la vita ed a migliorare la sua qualità. In particolare riconosce il ruolo, l'utilità e le funzioni della Casa di Riposo, del Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco, delle Scuole Materne.
11. - riconosce e valorizza il ruolo fondamentale di tutte le attività ed istituzioni culturali e scolastiche, con le quali collabora attivamente nel pieno rispetto della loro autonomia. Riconosce alla biblioteca una funzione importante nell'ambito della formazione e della promozione culturale. Valorizza il patrimonio storico, artistico, culturale, gli usi e le tradizioni locali.
12. - garantisce il rispetto, la dignità, l'accoglienza ed i diritti di ogni persona. Pratica la tolleranza ed il rispetto di tutte le culture e religioni.
13. - si impegna, nell'ambito della programmazione sociale e limitatamente alla risorse di cui può disporre, a sostenere le persone emarginate, con difficoltà fisiche, sociali ed economiche.

art. 5. REGOLAMENTI

1. Il Comune, nel rispetto delle leggi e dello Statuto, adotta regolamenti che riguardano:
 - a) la propria organizzazione;
 - b) le materie ad esso demandate per legge o per Statuto;
 - c) le materie in cui esercita funzioni.
2. Un atto generale, per avere valore di regolamento, deve recare la relativa intestazione.
3. Il Consiglio approva i regolamenti con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. I regolamenti, dopo che la delibera di approvazione è divenuta esecutiva, entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio.
5. I regolamenti, dichiarati urgenti dal Consiglio comunale in sede di approvazione, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione.

art. 6. PUBBLICITA'

1. Lo Statuto, i Regolamenti, le ordinanze ed ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, devono essere pubblicizzati, nelle forme che l'Amministrazione comunale riterrà più opportune, in modo da favorire la più ampia ed agevole conoscenza da parte dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse.

art. 7. REVISIONE DELLO STATUTO

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene:
 - a) alla Giunta comunale;
 - b) ad almeno un terzo dei consiglieri;
 - c) ad almeno 200 censiti aventi diritto di voto.
2. Il Consiglio comunale si riunirà, per almeno una volta durante il proprio mandato, in specifica ed esclusiva seduta, onde verificare il grado di attuazione e di rispondenza dello Statuto ai bisogni della comunità.

capo II - la partecipazione

art. 8 DIRITTO DI CITTADINANZA.

1. Sono titolari dei diritti di iniziativa, partecipazione, accesso ed informazione:
 - a) i cittadini inseriti nelle liste elettorali del Comune;
 - b) i cittadini residenti nel Comune con età superiore ai 16 anni;
 - c) tutte le persone ed Enti che abbiano nel Comune interessi legati alle proprietà nonché alle loro attività lavorative e di studio.

art. 9. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei residenti e dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune riconosce e valorizza le autonome forme associative e cooperative e, in particolare, le associazioni culturali, educative, formative, di istruzione e sportive, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.
3. L'amministrazione prevede forme di consultazione per acquisire, su particolari problemi, il parere della comunità locale, delle formazioni sociali, di specifici settori della popolazione e dei soggetti economici.
4. Il Comune attua azioni volte ad evitare le discriminazioni a carico delle donne ed a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione ed informazione.

art. 10. DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

1. Il Comune garantisce agli aventi diritto di cittadinanza, singoli o associati, la più ampia informazione relativa all'organizzazione ed alle attività proprie e degli enti da esso dipendenti, assicurando agli stessi il diritto di:
 - a) accesso e visura degli atti amministrativi del Comune e degli Enti da esso dipendenti;
 - b) rilascio di copie degli atti;
 - c) informazione sullo stato degli atti e delle procedure che li riguardano;
 - d) consultazione dei documenti dell'archivio storico.

2. Le modalità di esercizio dei suddetti diritti sono disciplinate da apposito regolamento.

art 11. STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE.

1. Gli strumenti di partecipazione adottati dal Comune, e soggetti a regolamentazione, sono:
 - a) le proposte di provvedimenti amministrativi;
 - b) l'iniziativa di interrogazione ed interpellanza;
 - c) il referendum consultivo e propositivo.
2. Ogni altra forma di partecipazione, quali assemblee pubbliche finalizzate, assemblee di frazione, consigli comunali aperti, potrà essere promossa da organi istituzionali e singoli cittadini.

art. 12. PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

1. I cittadini, in forma singola o associata, esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale presentando un progetto-proposta su questioni che abbiano carattere ed interesse di rilevanza generalizzata a tutta la comunità. Tale progetto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione illustrativa, deve recare non meno di 100 sottoscrizioni di aventi diritto di cui all'art. 8, raccolte nei 30 giorni precedenti il deposito e riportanti gli estremi di un documento di riconoscimento.
2. Il Consiglio comunale esamina e delibera sul progetto-proposta entro 3 mesi dal deposito.

art. 13. INTERROGAZIONI ED INTERPELLANZE.

1. Possono essere presentate interrogazioni ed interpellanze al Sindaco, depositandone il testo presso la Segreteria, sottoscritto da non meno di 50 cittadini di cui all'art. 8. Le sottoscrizioni devono riportare gli estremi di un documento di riconoscimento.
2. Il Sindaco risponde per iscritto al primo firmatario entro 30 giorni dal ricevimento, inviandone copia ai capigruppo consiliari.

art. 14. REFERENDUM.

1. Possono essere richiesti referendum consultivi e propositivi su questioni di rilevanza generale e di competenza del Comune.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco quando lo richieda la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri oppure lo richiedano almeno 350 cittadini di cui all'art. 8 punti a) e b).
3. La proposta di referendum deve essere presentata presso la Segreteria del Comune da un comitato promotore composto da almeno 10 cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo Statuto, il regolamento del Consiglio comunale;
 - b) il bilancio preventivo e quello consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi, tariffe e rette;
 - d) i provvedimenti inerenti all'assunzione di mutui o all'emissione di prestiti;
 - e) gli atti relativi al personale del Comune;
 - f) i provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
 - g) gli argomenti oggetto di referendum nel biennio precedente.
5. La proposta di referendum deve essere articolata in unica domanda formulata in modo breve, chiaro e preciso, tale da assicurare ai votanti obiettiva libertà di opzione.
6. Entro 30 giorni dalla presentazione, la proposta deve essere sottoposta, per l'ammissibilità, al giudizio di un collegio di tre garanti, eletti dal Consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. I garanti devono pronunciarsi entro i successivi 30 giorni.
7. Entro 90 giorni dalla dichiarazione di ammissibilità del referendum, il comitato promotore deve depositare presso la Segreteria del Comune, per ognuno degli argomenti sottoposti a referendum, il numero prescritto di firme autenticate.
8. Con l'indizione del referendum, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto.
9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno. Per ogni tornata referendaria non possono essere sottoposte a referendum più di tre proposte.
10. La consultazione referendaria è tenuta in un'unica giornata entro 90 giorni dalla data del deposito delle firme autenticate.
11. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, nè possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.

12. Alla consultazione possono partecipare i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
13. Il regolamento sul referendum disciplina le procedure per la raccolta delle firme, lo svolgimento della consultazione e le adeguate forme di pubblicità.
14. I risultati del referendum, avendo quest'ultimo carattere meramente consultivo e propositivo, non sono vincolanti per l'Amministrazione Comunale.

La stessa, tuttavia, adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni, sempre nell'ambito delle leggi in vigore, per rispettare la volontà popolare espressa nella consultazione referendaria.

L'esito del referendum è considerato valido se la partecipazione degli aventi diritto sia superiore al 50% e la proposta ottenga la maggioranza assoluta dei consensi.

art. 15. ESTENSIONE DEL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE.

1. Il Comune può consultare i cittadini secondo modalità determinate dal Consiglio comunale, al fine di accertare l'orientamento dei cittadini su singole questioni in materia di esclusiva competenza comunale.
2. La consultazione è indetta dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, su proposta della Giunta o di un terzo dei Consiglieri comunali.
3. I risultati delle consultazioni dovranno essere esaminati dal Consiglio comunale entro tre mesi dal loro esito.
4. L'amministrazione comunale può prevedere di consultare, su questioni e problematiche di particolare interesse, le associazioni presenti sul territorio, le categorie, le rappresentanze della popolazione, le Frazioni, ovvero altri raggruppamenti ritenuti rappresentativi di un particolare interesse della cittadinanza. Si impegna a consultare le associazioni e le categorie quando direttamente e significativamente coinvolte da uno specifico progetto comunale.

art 16. VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

1. Il Comune riconosce, sostiene e promuove le libere associazioni e le organizzazioni del volontariato, agevolandone i rapporti con l'amministrazione, favorendo l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi comunali in base ai principi di trasparenza, di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività da loro svolte. Riconosce il ruolo sociale delle società cooperative, delle organizzazioni sindacali ed economiche, dei partiti politici.
2. La concessione di strutture, beni strumentali, servizi e contributi alle associazioni ed alle organizzazioni del volontariato è subordinata all'approvazione, da parte del Consiglio comunale, di precisi criteri e modalità.

art. 17. DIFENSORE CIVICO.

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico comunale. All'inizio di ogni mandato, il Consiglio comunale, con deliberazione approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina un proprio Difensore. In alternativa, partecipa per la nomina ad una specifica Unione o si convenziona con il Difensore Civico provinciale.
2. Il Comune riconosce nel Difensore Civico uno strumento di garanzia per la partecipazione e l'informazione del cittadino, nonché per l'imparzialità dell'azione amministrativa.
3. Sono incompatibili con la carica di Difensore Civico comunale:
 - a) coloro che si trovano in condizione di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
 - b) i Consiglieri regionali, gli amministratori e i dipendenti del Comune;
 - c) i ministri di culto;
 - d) i parenti o affini fino al 3. grado di amministratori o dipendenti comunali.

capo III - gli organi elettivi

art. 18. CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale, composto dai consiglieri eletti, rappresenta la comunità, individuandone ed interpretandone gli interessi generali. Esercita, insieme al Sindaco, le funzioni di governo ed indirizzo, approvando il documento programmatico da quest'ultimo proposto.
2. Esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico - amministrativo affinché l'azione complessiva dell'Ente consegua, secondo i principi affermati dallo Statuto, gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3. Adotta, nell'ambito delle leggi generali, gli atti necessari al proprio funzionamento ed esercita le competenze assegnategli dalla legge regionale e quelle previste dallo Statuto.
4. Il Consiglio adotta altresì risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare con tali atti la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale ed internazionale.
5. Il Consiglio si riunisce, di norma, almeno una volta ogni due mesi e quando lo richieda almeno 1/5 dei consiglieri. Il Sindaco è tenuto a convocare il Consiglio entro 15 gg. dal ricevimento della richiesta per l'esame delle questioni proposte.
6. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la maggioranza dei consiglieri presenti, salvo che la legge o lo Statuto prescrivano una maggioranza speciale.
7. I regolamenti comunali, il P.R.G., il bilancio di previsione, il conto consuntivo, nonché le relative modifiche, sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
8. Ogni volta che il Comune deve designare o nominare propri rappresentanti in Enti, commissioni o organismi, e della rappresentanza comunale siano chiamati a farne parte in forza di legge o regolamenti anche membri della minoranza, i rappresentanti medesimi, designati pubblicamente, sono eletti con sistema di votazione a voto limitato.

art. 19. PROCEDURA DI CONVOCAZIONE

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete la determinazione della data dell'adunanza.
2. La convocazione è effettuata mediante notifica dell' avviso a domicilio, a mezzo del messo comunale.
3. L'avviso, con allegato l'ordine del giorno, è recapitato ai consiglieri almeno cinque giorni non festivi prima della data di convocazione. In caso di urgenza specificamente motivata per fatti gravi o scadenze, la convocazione deve avere per oggetto le sole deliberazioni urgenti e deve avvenire almeno 24 ore prima della data dell'adunanza.
4. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria per l'adozione di atti fondamentali di sua competenza, a norma di legge.
5. Il Consiglio può essere convocato in sessione straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) per deliberazione della Giunta comunale, che fissa altresì il giorno della seduta;
 - c) su richiesta di 1/5 dei consiglieri in carica. In quest'ultimo caso l'adunanza deve essere convocata entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.

art. 20. FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o di impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dall'Assessore più anziano di età.
2. La prima seduta è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età con esclusione del Sindaco neo - eletto. Qualora il consigliere anziano sia assente od impedito a presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal consigliere che segue in ordine di età.
3. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento consiliare a tutela dei diritti di riservatezza.
4. Il Consiglio è validamente insediato, quando risulti presente la maggioranza dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
5. Il funzionamento del Consiglio comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge, è disciplinato dal regolamento del Consiglio comunale.

art. 21 CONSIGLIERE COMUNALE

1. Il consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. Il consigliere comunale assume la propria funzione con la proclamazione degli eletti o con l'adozione della delibera di surroga.
3. Il consigliere esercita i propri diritti di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio. Può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni su tutte le attività dell'amministrazione. Nell'esercizio del potere di iniziativa il consigliere si avvale della collaborazione degli uffici comunali.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere copia degli atti e dei provvedimenti del Comune e degli organi deliberanti negli Enti ad esso collegati e dipendenti.
5. Rispettando il segreto d'ufficio, secondo quanto stabilito dalla legge, i consiglieri possono richiedere notizie, informazioni e tutto ciò che può risultare utile all'esercizio del mandato, direttamente al Segretario comunale o ai responsabili dei vari servizi, anche in orario di ufficio non aperto al pubblico, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
6. Il consigliere, che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad una deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò sia fatto constare a verbale.
7. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione, che deve avvenire entro 15 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
8. Ogni consigliere può segnalare la propria appartenenza ad un gruppo consiliare.
9. Al consigliere comunale spetta una indennità di presenza di lire 50.000 per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio comunale e di lire 25.000 per la partecipazione ad una commissione comunale. Le indennità di presenza non sono tra loro cumulabili nell'ambito di una medesima giornata.
10. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti.

art. 22. CONSIGLIERE INCARICATO

1. Il Consiglio comunale può, con atto motivato, affidare a singoli consiglieri incarichi speciali su specifiche materie.
2. Gli incarichi dovranno prevedere un termine di scadenza, comunque non superiore ad un anno.
3. Il consigliere incaricato è invitato alle riunioni di Giunta limitatamente alla discussione sui temi attinenti all'incarico ricevuto. Egli partecipa alla discussione senza diritto di voto.
4. Il consigliere incaricato dovrà ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione della struttura comunale.
5. Il consigliere incaricato dovrà, al termine del proprio mandato, relazionare per iscritto al Consiglio comunale.

art. 23. GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri che intendano costituirsi in gruppi politici di riferimento, ne danno formale comunicazione al Sindaco.
2. Il gruppo consiliare è costituito da almeno due consiglieri. Nel caso in cui venga eletto un solo consigliere di una lista elettorale, a questi viene riconosciuta la rappresentanza e le prerogative spettanti al gruppo consiliare.
3. Il Sindaco convoca la conferenza dei rappresentanti di gruppo, ogni qualvolta ritenga necessaria una consultazione delle rappresentanze politiche all'interno del Consiglio comunale o lo richieda la metà dei rappresentanti di gruppo.

art. 24. COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio istituisce commissioni consiliari permanenti con competenza per materia. Esse sono elette dal Consiglio comunale con voto limitato.
2. Rispettando il segreto d'ufficio, secondo quanto stabilito dalla legge, le commissioni possono richiedere l'esibizione di atti e documenti necessari allo svolgimento della loro attività.
3. Le commissioni si avvalgono della collaborazione degli uffici comunali secondo modalità generali stabilite dal regolamento del Consiglio.
4. Nella composizione delle commissioni consiliari è riservata la rappresentanza della minoranza di Consiglio. La composizione delle singole commissioni è demandata al regolamento del Consiglio.

art. 25. REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale approva, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Il regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo, l'esercizio dell'attività di competenza e contiene disposizioni su tutte le materie esplicitamente rinviate ad esso dal presente Statuto.

art. 26. LA GIUNTA COMUNALE

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da di quattro assessori. Opera insieme al Sindaco per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio.
2. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze, attribuite dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Sindaco, al Segretario.
3. Essa esercita insieme al Sindaco attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.
4. Possono essere eletti assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere. Gli assessori non consiglieri possono partecipare ai lavori del Consiglio con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
5. La proposta di candidatura ad assessore non consigliere deve essere motivata ed accompagnata da specifico curriculum che evidenzi la professionalità e la competenza del candidato.
6. Le deliberazioni di Giunta sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se sono adottate dalla maggioranza dei presenti.
7. Il Sindaco ripartisce tra i componenti della Giunta competenze nonché compiti di governo e di gestione in base al documento programmatico per l'elezione del Sindaco e della Giunta comunale. Nomina altresì un Vice Sindaco con funzioni vicarie.

8. Le sedute di Giunta non sono pubbliche.

art. 27. ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco è eletto con suffragio universale diretto dagli elettori del Comune.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

art. 28. IL CONSIGLIERE DELEGATO

1. Il Sindaco, con atto specifico, può nominare un delegato di Frazione scelto, nell'ambito della Frazione stessa, tra gli assessori o, in difetto, tra i consiglieri o, infine, tra gli eleggibili a consiglieri comunali. Il delegato del Sindaco cura gli affari locali dell'amministrazione comunale, secondo le direttive del Sindaco stesso. Prima della presentazione del bilancio preventivo, il delegato fa relazione al Consiglio comunale sulle condizioni e sui bisogni della Frazione.
2. Il Sindaco può altresì, con atto motivato, affidare a singoli consiglieri, in numero non superiore a due per anno solare, deleghe speciali su specifiche materie.
3. Le deleghe dovranno prevedere un termine di scadenza.
4. Il consigliere delegato è invitato alle riunioni di Giunta limitatamente alla discussione sui temi attinenti il suo incarico. Egli partecipa alla discussione senza diritto di voto.
5. Il consigliere delegato dovrà ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione della struttura comunale.
6. Il consigliere delegato dovrà, al termine del proprio mandato, relazionare per iscritto al Sindaco.

art. 29. REVOCA, DIMISSIONI E DECADENZA DELLA GIUNTA

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione.
2. In caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio di Assessori, il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva.

3. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco.

art. 30. IL SINDACO

1. Il Sindaco è il capo dell'amministrazione. Egli rappresenta la comunità, interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune, è garante del rispetto delle leggi, dello Statuto, e dei regolamenti. Promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
2. Esercita le funzioni ad esso attribuite dalle leggi, dal presente Statuto, e dai regolamenti comunali.
3. Promuove e coordina l'attività della Giunta, secondo le indicazioni contenute nel documento programmatico.
4. Può delegare agli assessori, al Segretario comunale ed ai responsabili dei servizi l'adozione di atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di sospensione e revoca della delega in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere motivatamente la riassunzione del provvedimento.
5. In caso di sua assenza o impedimento delega il Vice Sindaco, a sostituirlo in via generale, anche quale ufficiale del governo.
6. In caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'assessore più anziano per età.
7. Nelle occasioni in cui è richiesto, e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.

art. 31. MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Quando sia presentata una mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri, il Consiglio comunale è convocato per la votazione non prima dei dieci e non oltre i trenta giorni successivi.
2. Sulla mozione il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
3. Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto e viene nominato un Commissario.

art. 32. DISCIPLINA DEGLI ORARI

1. Il Sindaco opera per assicurare agli utenti la massima fruibilità dei servizi pubblici e di interesse pubblico nelle varie fasce orarie ed in ogni periodo dell'anno.

capo IV - l'organizzazione amministrativa

art. 33. ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. La struttura amministrativa comunale è definita in apposito Regolamento degli Uffici e del Personale che determina la pianta organica ripartita per Servizi e Uffici finalizzati a rispondere adeguatamente alle esigenze della popolazione e tenuti a fornire prestazioni conformi ai bisogni della collettività.
2. L'attività amministrativa deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) professionalità, autonomia, trasparenza, funzionalità ed economicità;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
 - c) efficienza dell'azione ed efficacia dei risultati, in rapporto ai mezzi impiegati ed alle direttive impartite;
 - d) attribuzione di responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale affidata ai singoli soggetti;
 - e) superamento della rigida divisione del lavoro e della sua ritualizzazione e, invece, massima flessibilità delle strutture del personale.
3. L'Amministrazione promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso la sua formazione e l'aggiornamento, nonché attraverso la valorizzazione delle singole capacità e professionalità.

art. 34. STRUTTURE ORGANIZZATIVE

1. La pianta organica si articola nei seguenti servizi:
 - a) Segreteria e Affari Generali;
 - b) Tecnico;
 - c) Ragioneria;
 - d) Demografico e Sociale;
 - e) Culturale.
2. Il Consiglio, con regolamento, determinerà le articolazioni interne delle strutture e le relative dotazioni organiche. Con lo stesso regolamento si disciplineranno, in armonia con l'impianto organizzativo generale, le unità operative a tempo determinato, specificando le qualifiche, le mansioni e le garanzie dei dipendenti che vi sono distaccati. Alle unità operative temporanee non possono essere assegnati nuovi dipendenti.

art. 35. RIASSETTO ANNUALE

1. La Giunta presenta annualmente al Consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, nonché la valutazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi fissati.

art. 36. PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO

1. Il Segretario comunale presiede le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti nell'ambito della struttura diretta.
2. La commissione giudicatrice del concorso comunale per la nomina a segretario è nominata dal Consiglio comunale o dall'Assemblea consorziale ai sensi dell'art. 56 della L.R. n. 4/1993.

art. 37. PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA

1. Le commissioni di gara sono presiedute dal Segretario comunale secondo le disposizioni del Regolamento di contabilità.
2. Qualora il Segretario comunale sia chiamato a svolgere in essa le funzioni di ufficiale rogante, la commissione di gara è presieduta dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

art. 38. STIPULA DEI CONTRATTI

1. I contratti sono stipulati dal Segretario comunale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.
2. Qualora il Segretario comunale sia chiamato a svolgere le funzioni di ufficiale rogante, il contratto è stipulato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

art. 39. RESPONSABILI DEI SERVIZI

1. I responsabili dei Servizi ed il Segretario comunale riferiscono periodicamente sull'attività svolta e sull'andamento del servizio, secondo modalità stabilite dalla Giunta.
2. La disciplina dei responsabili dei servizi, disposta dal regolamento, sarà adeguata alle effettive dimensioni e all'autonomia delle dette strutture.

art. 40. IL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune. E' capo del personale ed ha funzione di direzione, di sintesi e di raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo. Esso dipende funzionalmente dal Sindaco, al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione.
2. Partecipa alle riunioni del Consiglio e della Giunta, redige i relativi verbali apponendovi la propria firma. Esprime parere di legittimità sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta. Provvede alla pubblicazione degli atti deliberativi del Comune e, quando necessario, al loro invio agli organi di controllo.
3. Cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti, vigilando sulle strutture competenti. Accerta ed indica, per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune, la struttura organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale.
4. E' membro della commissione di disciplina.
5. Roga nell'interesse del Comune, se richiesto dal Sindaco, gli atti consentiti dalla legge.
6. Esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti.

art. 41. IL VICESEGRETARIO COMUNALE

1. Il Vicesegretario svolge le funzioni vicarie del Segretario, lo coadiuva e regge la segreteria in caso di vacanza della medesima. Ad esso è attribuita la direzione di uno dei servizi del Comune.

capo V - servizi pubblici

art. 42. PRINCIPI

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti.
2. In ogni caso, i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.
2. Il Comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficienza ed efficacia.
3. Il Comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato, della cooperazione sociale e degli altri enti od organismi senza fini di lucro nell'individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, ricreativi, nonché nella risposta ad essi. Ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione.

art. 43. FORME DI GESTIONE

1. I servizi sono gestiti in economia, in concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.
2. La forma e le modalità di gestione sono scelte sulla base di espressa valutazione comparativa delle diverse possibilità in termini di efficienza, efficacia, ed economicità.

art. 44. GESTIONE IN ECONOMIA

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedano strutture dotate di piena autonomia gestionale.
2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.
3. La Giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.

art. 45. SERVIZI IN CONCESSIONE

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiano meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti ed a criteri di economicità.
2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali, sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.
3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del Comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.
4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

art. 46. AZIENDE SPECIALI

1. Il Comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale che richiedano di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.

art. 47. ISTITUZIONI

1. Il Comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.

art. 48. AMMINISTRATORI DI AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. Gli amministratori delle Aziende speciali e delle Istituzioni sono nominati dal Sindaco fra persone che abbiano requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una qualificata e comprovata competenza tecnica e/o amministrativa.
2. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi programmatici di gestione che gli amministratori devono seguire e ne controlla l'attuazione.
3. Il Sindaco, quando riscontri irregolarità gestionali, gravi violazioni delle norme e gravi inosservanze degli indirizzi di gestione, dispone la revoca degli amministratori responsabili, provvedendo alla contestuale surroga. La revoca della maggioranza degli amministratori o del Presidente determina la decadenza del consiglio di amministrazione.

4. Il consiglio di amministrazione dei soggetti pubblici in ambito comunale è composto di norma da 5 membri e rimane in carica per la durata della compagine amministrativa che l'ha eletto.
5. Il Presidente viene nominato dal Sindaco tra i componenti del consiglio di amministrazione.
6. Il Direttore, ove sia previsto, è nominato dal consiglio di amministrazione.
7. E' istituita una commissione consiliare di vigilanza sui servizi pubblici, composta da n. 3 membri esperti ed esterni al Consiglio, con compiti di verifica e controllo sulla gestione, efficacia, funzionalità, economicità e qualità dei servizi.

art. 49. CONTROLLO PER AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

1. La Giunta riferisce annualmente in Consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità ed i costi dei servizi resi esponendo altresì l'orientamento dell'Amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti e loro associazioni.

art. 50. EQUILIBRIO DI BILANCIO

1. La gestione finanziaria delle aziende speciali e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale.
2. Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.
3. Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il consiglio di amministrazione adotta le misure necessarie per il riequilibrio; se tale obiettivo non può essere raggiunto nell'ambito della disciplina vigente e delle risorse a disposizione, propone al Comune i provvedimenti necessari.
4. La Giunta assume i provvedimenti di propria competenza e, ove necessario, propone al Consiglio modifiche nel sistema delle tariffe o dei servizi, ovvero nuovi trasferimenti a carico del bilancio del Comune, ovvero altre misure atte a far conseguire il pareggio.
5. Gli organi del Comune, quando adottino decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie.

art. 51 PARTECIPAZIONE A SOCIETÀ DI CAPITALI

1. Il Comune può promuovere o partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.
2. Esso aderisce o promuove la società mediante motivata deliberazione assunta dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.
3. Il Sindaco o un suo delegato cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al Consiglio. Esercita i diritti spettanti al Comune come socio e partecipa all'assemblea.
4. E' riservata al Consiglio comunale ogni determinazione spettante al Comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dismissione della partecipazione.

capo VI - le forme collaborative ed associative

art. 52. PRINCIPIO DI COLLABORAZIONE

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della comunità ed in vista del suo sviluppo economico, sociale e civile, il Comune promuove ed attua rapporti di collaborazione e di associazione con altri Comuni, con ogni altra pubblica amministrazione e con i privati.
2. In particolare, il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, Consorzi e Unioni di Comuni avvalendosi, nei limiti della legge, delle forme che risultino convenienti, economiche ed efficaci rispetto allo scopo prefissato.

art. 53. CONVENZIONI

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2, della L.R. 4 gennaio 93 n. 1.
2. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il Comune stipula particolari convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale e con gli altri Enti ed organismi operanti senza fine di lucro.

art. 54. CONSORZI

1. Il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al Consorzio è deliberata dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta degli aventi diritto, mediante approvazione della convenzione costitutiva e dello Statuto del Consorzio.
3. Il Sindaco sente la Giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa la Giunta delle questioni trattate nella seduta successiva.
4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il Sindaco delega il Vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente la Giunta.

5. Gli atti fondamentali del Consorzio, trasmessi al Comune, sono posti a disposizione dei Consiglieri comunali.

art. 55. UNIONE DEI COMUNI

1. Il Comune può dar vita ad una Unione con altri Comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire, attraverso la gestione comune, servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
2. In vista della costituzione dell'Unione, il Consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a definire la posizione del Comune nei rapporti con gli altri Comuni interessati.
3. In ogni caso, l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dal Consiglio comunale, a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia e alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

art. 56. CONFERENZA DEI SINDACI

1. Il Comune promuove ed attua con i Comuni della Valle dei Laghi le opportune collaborazioni per la più efficiente ed economica organizzazione e gestione dei servizi anche in forma associata. A tal fine, il Comune partecipa alla conferenza dei Sindaci, quale organismo permanente di consultazione, per concorrere:
 - a) alla predisposizione di piani;
 - b) alla programmazione e/o alla gestione di opere e servizi di comune interesse.
2. Il Sindaco informa il Consiglio comunale sull'attività della Conferenza dei Sindaci.

capo VII - gestione finanziaria

art. 57. CRITERI GENERALI

1. L'Ordinamento contabile del Comune è disciplinato dall'apposito Regolamento, nonché dalle altre disposizioni che regolano la materia, nel rispetto delle Leggi.
2. Il Comune esercita la potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge e secondo criteri di giustizia ed equità.
3. Nella determinazione delle tariffe dei servizi di necessità sociale il Comune tiene conto della capacità contributiva degli utenti.
4. Il Comune chiama tutti gli utenti dei servizi e del patrimonio comunale alla compartecipazione dei relativi costi.

art. 58. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE

1. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio è altresì gestito in base a centri di costo e di responsabilità, previamente individuati, in capo ai responsabili dei servizi e agli amministratori, secondo la competenza ed in ossequio al principio della separatezza tra ambito gestionale ed ambito decisorio.
3. Il conto consuntivo e la relazione di accompagnamento sono presentati dalla Giunta al Consiglio 15 giorni prima del termine fissato dalla Legge per l'approvazione da parte del Consiglio.

art. 59. CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Comune, in conformità alla Legge regionale, si avvale, per il controllo di gestione, del Revisore dei Conti e dota i propri Uffici e Servizi degli strumenti organizzativi necessari. Il controllo di gestione è definito come processo interno di analisi, misurazioni tecnico-contabili, valutazioni, comparazioni e proposte, rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.

2. Per l'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza il Revisore è tenuto ad effettuare congrue indagini, relazionandone in Consiglio. E' invitato alle riunioni della Giunta e del Consiglio, limitatamente alla approvazione del bilancio preventivo e relative variazioni, ed al bilancio consuntivo.
3. I risultati del controllo di gestione sono messi a disposizione del Consiglio in concomitanza alla approvazione del conto consuntivo.

capo VIII - l'azione amministrativa

art. 60. DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

1. Per ciascun tipo di procedimento il termine massimo entro cui deve concludersi è di 90 giorni, salvi i casi in cui un diverso termine è fissato dalla legge o dai regolamenti. Il termine decorre dal ricevimento della domanda o dall'avvio d'ufficio del procedimento.
2. Nel caso in cui non risulti possibile il rispetto del termine, il responsabile del procedimento è tenuto a dare conto con un proprio atto delle ragioni del ritardo. Tale atto va inserito nel fascicolo del procedimento ed una copia di esso viene trasmessa all'interessato.
3. Il Consiglio comunale determina con Regolamento:
 - a) in quali casi il termine può essere prorogato, sospeso od interrotto, e con quali modalità;
 - b) l'unità organizzativa ed il responsabile dell'istruttoria del procedimento.

art. 61. TRATTAZIONE DELLE PRATICHE

1. Il funzionario responsabile cura l'istruttoria del procedimento, in modo che essa si svolga con tempestività ed efficacia. Ove riscontri che la mancanza di strumenti o di risorse rende impossibile tale adempimento, lo segnala per iscritto al Segretario comunale.
2. Le pratiche di un medesimo genere sono trattate e definite secondo l'ordine cronologico di presentazione o comunque di ricevimento da parte dell'ufficio.
3. Deroghe all'ordine cronologico di trattazione della pratica possono essere disposte con atto motivato, da inserire tra gli atti della procedura, dal Sindaco o dall'Assessore competente.
4. Agli stessi principi si attengono gli Uffici comunali per il pagamento dei fornitori, appaltatori, prestatori d'opera o di servizi del Comune.

art. 62. SPECIALI FORME DI PUBBLICITA'

1. Il Segretario comunale assicura che siano posti a disposizione, per la loro libera consultazione, i seguenti atti:
 - a) lo Statuto;
 - b) i regolamenti;
 - c) il bilancio comunale ed i documenti annessi;
 - d) i piani urbanistici, il piano del commercio e tutti gli atti di programmazione e di pianificazione del Comune;
 - e) ogni altro atto generale e fondamentale, che in base a delibera del Consiglio comunale debba essere posto alla libera consultazione dei cittadini.